

Delibera n. **177/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 1/6

OGGETTO: Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) e l'Azienda Agricola San Giacomo di Bruscoli G. & C. di Urbino per la realizzazione di iniziative di studio e tutela del paesaggio.

N. o.d.g.: **03/05** Rep. n. 177/2013 Prot. n. 24376 UOR: Ufficio Contratti e appalti

Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO				X
Massimo BERLONI				X
Vittorio LIVI	X			
Tiziana PRIMORI				X
Massimo BALDACCI	X			
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Tonino PENCARELLI	X			
Vilberto STOCCHI	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Roberto MERLO	X			
Chiara SISTI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Collegio dei Revisori			
Nome	Pres.	Ass. g.	Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente	X		
Dott. Vincenzo GALASSO	X		
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) e l'Azienda Agricola San Giacomo di Bruscoli G. & C. di Urbino intendono stipulare un accordo di cooperazione.

La tenuta di proprietà della suddetta azienda è ideale per gli studi sui paesaggi sonori, per l'applicazione delle tecniche di campionamento messe a punto dalla Sezione di Scienze e Tecnologie dell'Informazione nonché per la realizzazione di iniziative di studio e tutela del paesaggio che potrebbero trovare collocazione all'interno del frame work UNISCAPE a cui l'Ateneo aderisce.

Per la realizzazione delle attività previste dall'accordo verranno successivamente stipulate delle convenzioni per definire gli impegni di carattere didattico, scientifico ed economico nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e previa autorizzazione degli organi competenti.

Lo svolgimento dei tirocini formativi degli studenti verrà regolamentata con la stipula della specifica convenzione tipo allegata all'accordo.

Con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) n. 96/2013 del 26 giugno 2013 è stata approvata la stipula dell'accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) e l'Azienda Agricola San Giacomo di Bruscoli G. & C. di Urbino.

Occorre per tanto richiedere l'autorizzazione per la stipula del suddetto accordo di cooperazione.

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012

Delibera n. 177/2013 del Consiglio di Amministrazione del 26/09/2013

pag. 2/6

- del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;
- visto il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;
 - vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) n. 96/2013 del 26 giugno 2013;
 - vista la seduta del Senato Accademico del 24 settembre 2013;
 - sentito il Direttore Generale;

delibera

- 1) di approvare la stipula dell'accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti – (DiSBeF) e l'Azienda Agricola San Giacomo di Bruscoli G. & C. di Urbino nel testo sotto riportato:

“Accordo di Cooperazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'Azienda Agricola San Giacomo di Bruscoli G. & C.

L'Università di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti, con sede amministrativa in via Saffi, 2 - 61029 Urbino, P. IVA 00448830414 (di seguito Università), rappresentata dal Rettore, Prof. Stefano Pivato

e

Azienda Agricola San Giacomo di Bruscoli G. & C. snc, via San Giacomo in Foglia, 9, 61029 URBINO, P. IVA 00934750415 (di seguito Azienda), rappresentata dal legale Gianfranco Bruscoli

premesse

Nell'intento di realizzare un più stretto rapporto di collaborazione tra l'Università e l'Azienda, rendendo reciprocamente disponibili le strutture e le specifiche competenze e allo scopo di promuovere negli ambiti di comune interesse e in relazione a progetti di volta in volta specificati, azioni regolate da opportuni protocolli d'intesa,

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1. Le parti si rendono disponibili a realizzare:

- 1) La collaborazione in progetti di ricerca che comporti:
 - a) La disponibilità delle aree agricole-forestali di proprietà dell'Azienda ai fini di realizzare progetti di studio e ricerca a medio e lungo termine non invasivi;
 - b) l'espletamento di giornate di studio, conferenze, seminari, corsi di formazione presso le strutture dell'Azienda.
- 2) La collaborazione nei percorsi formativi degli studenti che comporti:
 - a) lo svolgimento di tirocini formativi volti a favorire l'integrazione ed il completamento del percorso di studi degli studenti.
- 3) La partecipazione in comune:
 - a) ai programmi promossi dalla Commissione Europea o da altri enti e fondazioni;
 - b) al coordinamento di proposte volte all'acquisizione di risorse finanziarie per la realizzazione di strutture e per lo sviluppo di progetti di ricerca e/o formazione.

Art.2. Le parti convengono che per la realizzazione delle attività previste dall'art. 1 punto 1 e 3 stipuleranno di volta in volta apposite convenzioni per definire gli impegni di carattere didattico, scientifico ed economico nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e previa autorizzazione degli organi competenti.

Per quanto concerne la collaborazione prevista dall'art. 1 punto 2), le modalità di attuazione dei

Delibera n. **177/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 3/6

tirocini di formazione viene regolamentata nella specifica convenzione tipo, allegata alla presente lettera "A" per farne parte sostanziale ed integrante.

Art.3. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione di questa Convenzione sarà competente il Foro di Urbino.

Art.4. La presente convenzione è valida per un periodo di 3 anni a partire dalla data della firma di entrambe le parti. L'eventuale disdetta da parte di una delle parti dovrà essere comunicata in forma scritta tre mesi prima della scadenza.

Le parti, comunque, si impegnano a portare a compimento le attività oggetto di appositi accordi, ancora in corso al momento della disdetta.

Art.5. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art.6. L'Università e l'Azienda si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza e confidenzialità su tutti i dati acquisiti per l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione e a non divulgare le eventuali informazioni riservate o confidenziali di cui gli Enti dovessero venire a conoscenza durante l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione.

L'eventuale pubblicazione o divulgazione a fini accademici o scientifici dei dati acquisiti durante l'espletamento di attività di cui alla presente Convenzione dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da entrambe le parti.

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art.7. Il presente atto redatto in duplice originale è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte Seconda, allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Le spese di bollo sono a carico dell'Azienda.

Urbino,

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Azienda Agricola San Giacomo di Bruscoli G. & C. snc

Allegato "A"

CONVENZIONE DI TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO N.

(Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 25 marzo 1998, n. 142)

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in Urbino, codice fiscale n. 82002850418, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. STEFANO PIVATO, nato a Omissis il Omissis, C.F. Omissis, domiciliato per la carica in Urbino, Via Saffi n. 2,

e

Delibera n. **177/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 4/6

l'azienda/ente, con sede legale in
..... CAP Provincia Via
....., P.IVA o C.F., d'ora in
poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da na-
to/a a, il

premesse

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti, richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a., della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,

si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, l'azienda/ente, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento in stage, studenti, laureati entro 12 mesi dal conseguimento della laurea e coloro che frequentano corsi post-laurea o che li hanno conclusi da non più di 12 mesi dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art.18 della legge n.196 del 1997.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d., della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante, inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un *progetto formativo e di orientamento* contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL con la speciale formula della copertura assicurativa "gestione per conto dello Stato" (D.P.R. 9/4/1999 n. 156 art. 2) e presso apposita compagnia per quei tirocini extra-europei per i quali non è prevista tale copertura. Il soggetto promotore assicura inoltre i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. Il soggetto ospitante si impegna, in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore ed agli

Delibera n. **177/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 5/6

istituti assicurativi (presso l'INAIL indicando come numero di posizione INAIL la dicitura "Gestione per conto dello Stato" o presso la compagnia indicata nel progetto formativo per quei tirocini extra-europei ove la polizza INAIL non ha validità, facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore.

3. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento:

- alla Regione (o alla Provincia delegata);
- alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, competenti per territorio in materia di ispezione;
- agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. Il soggetto ospitante si impegna ad assolvere l'obbligo delle comunicazioni preventive, nel caso di tirocinanti laureati, come esplicitato dalla nota del 14 febbraio 2007 del Ministero del Lavoro in merito agli indirizzi operativi introdotti dalla Legge n. 296/2006.

Art. 5

Il tirocinante non percepirà alcuna retribuzione durante il periodo di stage. Tuttavia l'Azienda, ove lo ritenga opportuno, può decidere di corrispondere al tirocinante una borsa di studio, per agevolare l'effettuazione dello stage, o una qualsiasi altra forma di beneficio (ad esempio buoni pasto, mensa aziendale, trasporti, rimborso spese) a sua discrezione e alle condizioni da essa fissate.

Art. 6

La presente convenzione ha la durata di un anno dalla data della sua sottoscrizione e si intende rinnovata ogni anno, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi via raccomandata A/R tre mesi prima della scadenza prevista. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Art. 7

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

2. Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della Parte I – Titolo II del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 8

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il foro di Urbino.

Art. 9

Le eventuali spese di registrazione della convenzione sono a carico del soggetto che chiede la registrazione.

Azienda

Firma e timbro

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

per il Rettore
Prof. Stefano Pivato
il Delegato Rettorale
Prof. Tonino Pencarelli

”

Delibera n. **177/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

- 2) il Rettore e il Delegato Rettorale sono autorizzati rispettivamente alla stipula dell'accordo di cooperazione e alla convenzione di tirocinio secondo i testi approvati.
-